



Comune di Costa di Rovigo

Provincia di Rovigo

c.f. 00197530298
Tel. 0425 / 497272 - Fax 0425 / 497149
URL: <http://www.comune.costadirovigo.ro.it>
E-mail: protocollo@comune.costadirovigo.ro.it
PEC: protocollo.comune.costadirovigo.ro@pecveneto.it

COPIA

N. 81 Reg. delib.	Ufficio competente UFFICIO SEGRETERIA
-----------------------------	---

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE EX ART. 20 D.LGS. N. 175 DEL 19.08.2019 - REVOCA PRECEDENTE ATTO N. 69/2019
---------	--

Oggi **venti** del mese di **dicembre** dell'anno **duemiladiciannove** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
RIZZATELLO GIAN-PIETRO	Presente	BRNZOLO DANNY	Presente
SANTATO ALBERTO	Presente	GIURIOLA ALESSANDRO	Presente
FERRARI ELENA	Presente	FERRARI MOIRA	Presente
MINGOTTI CHIARA	Presente	MENARDI ADRIANO	Presente
BOSCOLO ROBERTO	Presente	LIBANORI CHIARA	Presente
FRANCESCHETTI DIEGO	Presente		

Presenti 11 Assenti 0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Morabito Luca.

Constatato legale il numero degli intervenuti, RIZZATELLO GIAN-PIETRO nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato previa designazione a scrutatori i consiglieri:

MINGOTTI CHIARA
BRNZOLO DANNY
LIBANORI CHIARA

OGGETTO	REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE EX ART. 20 D.LGS. N. 175 DEL 19.08.2019 - REVOCA PRECEDENTE ATTO N. 69/2019
----------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riferisce il Presidente:

che con precedente atto consiliare n. 69 del 26.11.2019 si è provveduto alla prescritta revisione periodica delle società partecipate;

che, successivamente, la società Acquevenete Spa ha fatto pervenire una nota integrativa riguardante una propria Società controllata in liquidazione, non ancora cessata, da aggiungere, quindi, a quelle soggette a revisione. Suggestisce, pertanto, di revocare la precedente deliberazione e riapprovare un nuovo atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'esposizione del Presidente e ritenuto di accogliere la proposta del Presidente provvedendo alla adozione di un nuovo atto che tenga conto di tutte le società partecipate, sia direttamente che indirettamente;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ARTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre il Comune deve provvedere ad effettuare una revisione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre 2018, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni:

- 1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) per le quali si verificano le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.S.P.):
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P.;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, secondo quanto indicato nelle schede allegate alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata, come risultante negli allegati alla presente deliberazione, redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte dipartimento del tesoro – corte dei conti “revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 d.lgs. N. 175/2016 – censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17 d.l. N. 90/2014”;

DATO ATTO che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'adozione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che, in base ai principi sopra individuati e all'esito del monitoraggio effettuato mediante la compilazione degli allegati formanti parte integrante della presente delibera, non sussistono motivazioni per l'alienazione delle partecipazioni, detenendo il Comune di Costa di Rovigo, tanto direttamente, quanto indirettamente, partecipazioni in società che svolgono le attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto di revisione periodica, vengono applicate le sanzioni di cui al comma 7 dell'art. 20 del T.U.S.P.;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29.04.2015, aggiornato con successivo provvedimento consiliare n. 38 del 28.09.2017, di ricognizione straordinaria ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P., nonché n. 58/21.12.2018, di ricognizione annuale 2017;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio – Area Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto il parere favorevole del Revisore dei conti;

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese dagli undici (11) Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

I. di prendere atto e approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2018, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che del presente atto

costituisce parte integrante e sostanziale e rappresenta aggiornamento del “piano operativo di razionalizzazione”;

II. di dare atto che non sono individuate partecipazioni da alienare, liquidare o razionalizzare in quanto le società partecipate dall'Ente rientrano specificatamente nella previsione dell'art. 4 comma 2 lett. a) e d) e possono pertanto essere mantenute, nel rispetto delle previsioni del T.U.S.P. 175/2016, come meglio specificato nell'allegato A;

III. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

IV. di pubblicare la presente deliberazione nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

V. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;

VI. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

VII. di revocare il proprio precedente atto n. 69 del 26.11.2019.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 78 del 11-12-2019 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE EX ART. 20 D.LGS. N. 175 DEL 19.08.2019 - REVOCA PRECEDENTE ATTO N. 69/2019
----------------	---

IL SINDACO
F.to RIZZATELLO GIAN-PIETRO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

IL Segretario Comunale
F.to Morabito Luca

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE EX
ART. 20 D.LGS. N. 175 DEL 19.08.2019 - REVOCA PRECEDENTE
ATTO N. 69/2019**

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 13-12-19

Il Responsabile del servizio
F.to Pavarin Maria Luisa

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE EX
ART. 20 D.LGS. N. 175 DEL 19.08.2019 - REVOCA PRECEDENTE
ATTO N. 69/2019**

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 13-12-19

Il Responsabile del servizio
F.to Rossetto Gabriella

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 81 del 20-12-2019

**Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE EX
ART. 20 D.LGS. N. 175 DEL 19.08.2019 - REVOCA
PRECEDENTE ATTO N. 69/2019**

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 15-01-2020 fino al 30-01-2020 con numero di registrazione 74.

Comune di Costa di Rovigo li 15-
01-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 81 del 20-12-2019

**Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE EX
ART. 20 D.LGS. N. 175 DEL 19.08.2019 - REVOCA
PRECEDENTE ATTO N. 69/2019**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Comune di Costa di Rovigo li

IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO